

Ordinanza Sindacale n° 33 del 02/08/2019

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia

privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: Incendio presso sito Inversol/E' Ambiente Zona industriale Porto Torres – disposizioni urgenti – Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 152/2006.

IL SINDACO

Premesso che:

- il giorno 27 luglio 2019 dalle ore 06 circa presso il sito indicato nell'oggetto si è sviluppato un incendio che ha interessato il capannone in uso alla dittà *É Ambiente Impianti Srl* per lo stoccaggio e smaltimento rifiuti industriali e alla ditta *In. Ver. Sol Italia Srl* per la produzione e stoccaggio di materiali vernicianti e solventi;
- durante le attività di spegnimento da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ancora parzialmente in atto si è evidenziata la necessità e l'urgenza di allontanare i rifiuti speciali liquidi che si stavano e ancora in parte accumulando nelle aree limitrofe;
- che in seguito alla riunione operativa convocata da Sua Eccellenza il Prefetto di Sassari in data 28 luglio 2019 è stata ravvisata la necessità di convocare una ulteriore riunione operativa per la giornata successiva;
- che in tale riunione si è stabilito che la gestione delle terre contaminate provenienti dalle attività di MISE saranno gestite da ciascun produttore di tale rifiuto secondo le norme di riferimento;
- che nella stessa riunione si è stabilito che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) devono essere effettuati dai proprietari dei siti interessati senza indugio. Il Comune di Porto Torres nella medesima riunione proponeva che venissero eseguite tutte le attività necessarie e immediate affinché in caso di pioggia e/o ulteriori interventi da parte dei Vigili del Fuoco non proseguisse la contaminazione:
- che la situazione di cui al punto precedente si è verificata infatti nelle giornate del 29 e 30 luglio è stato necessario l'utilizzo di ulteriore acqua, schiume e polveri da parte del Vigili del Fuoco;
- che la presente Ordinanza vale quale verbale della stessa riunione;

Ravvisata la necessità non differibile di procedere in via temporanea a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute delle persone e dell'ambiente;

Considerato che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di spegnimento allontanando ogni materiale pericoloso presente nelle aree interessate dall'evento;

Posto che, al fine di quanto sopra, occorre pertanto individuare con urgenza siti idonei presso i quali effettuare il deposito provvisorio di rifiuti speciali liquidi derivanti dalle attività di spegnimento diversi da quelli individuati nella fase di emergenza presso via pubblica con precedente Ordinanza in seguito alla caratterizzazione degli stessi che dovrà avvenire tempestivamente;

Dato atto che i rifiuti speciali liquidi sono stati stoccati in via di urgenza:

- all'interno di 10 autobotti da circa 30 m³ in uso alla ditta Sanna Trasporti Srl che al momento sostano in virtù di precedente Ordinanza nella via Domenico Millellire fino alla loro caratterizzazione ed eventuale travaso presso cisterna in uso alla stessa e fino a definitivo conferimento in impianto autorizzato;
- all'interno di 10 autobotti da circa 30 m³ (ad oggi cinque già piene) in uso alla ditta Demontis Gavino Eredi S.r.l. che al momento sostano, in virtù della precedente Ordinanza, nella via Domenico Millellire fino alla loro caratterizzazione ed eventuale travaso presso cisterna in uso alla ditta Sanna Trasporti S.r.l. e fino a definitivo conferimento in impianto autorizzato (parte delle autobotti sono vuote e nella stessa Via nelle immediate vicinanze del bacino artificiale realizzato in emergenza;

Che la Ditta e' Ambiente Impianti Srl è autorizzata dalla Provincia di Sassari art. 208 D.Lgs. 152/2006 allo stoccaggio D15 di rifiuti speciali pericolosi, compresi i sanitari a rischio infettivo, i quali provengono e strutture sanitarie pubbliche e private del Nord Sardegna;

Ritenuto urgente non ostacolare le attività del servizio sanitario;

Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità e urgenza;

Visti gli artt. 183, 190, 193 e 208 del D. Lgs 152/2006;

Visto l'art 191 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Ritenuto, per le ragioni sopra precisate, urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga agli artt. 183 e 208 del D. Lgs. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale:

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art 191 D. Lgs 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitati, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, lo stoccaggio dei rifiuti speciali liquidi, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006, in deroga agli artt. 183, 190, 193 e 208 D. Lgs 152/2006 presso i sottoelencati siti:

- quelli contenuti all'interno di circa 15 autobotti da 30 m³ delle ditte Sanna Trasporti e Demontis Gavino Eredi nella via Domenico Millellire come da precedente Ordinanza fino alla caratterizzazione dei rifiuti da ogni autobotte e eventuale e necessario successivo travaso degli stessi all'interno della cisterna della capacità di circa 500 m³ in uso alla Ditta Sanna Trasporti, ubicata presso la stessa azienda nella Strada Provinciale 34 Km 4,500;
- quelli contenuti all'interno di circa 10 cisternette da 1 m³, rifiuti liquidi provenienti dalla pulizia del piazzale interessato dall'evento, e 4 cisternette della capacità di 200 lt e una di 20 lt provenienti dalla pulizia delle attrezzature utilizzate dai vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento già presenti nel piazzale della Ditta E Ambiente, dovranno essere travasati all'interno di una delle autobotti di cui sopra;
- alla Ditta E' Ambiente Impianti Srl la vigilanza delle autobotti posizionate nella Via Domenico Millelire sino al loro trasferimento in altro sito con postazione fissa durante le ore notturne e un passaggio orario durante le ore diurne, dovranno essere fatte altresì verifiche di eventuali perdite di rifiuti e dovrà essere redatto verbale giornaliero delle attività di sorveglianza con anche documentazione fotografica da inviare al RUP;
- all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna di eseguire senza indugio la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nei mezzi di cui sopra al fine di allontanare e conferire con urgenza tali rifiuti per molteplici motivi di carattere ambientale, sanitario ed economico;
- i rifiuti speciali pericolosi, compresi i sanitari a rischio infettivo, di cui all'autorizzazione in essere, potranno essere gestiti all'interno del piazzale di proprietà di E' Ambiente dalla stessa ditta che dovrà contenere ingombri. Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo sarà vietato lo stoccaggio a terra dei contenitori in cartone i quali dovranno essere trasbordati dal mezzo piccolo a quello grande in affiancamento, la sosta dei suddetti mezzi, una volta carichi, non potrà superare le 48 ore;
- alla Ditta Ambiente 2.0 il ritiro di tutte le attrezzature conservate dalla stessa nel piazzale della Ditta E' Ambiente;
- alle aziende interessate dalla comunicazione art. 245 del D. Lgs. 152/2006 di effettuare senza indugio e comunque entro tre giorni ogni operazione di messa in sicurezza di emergenza che eviti ulteriore produzione di rifiuti liquidi verso le aree esterne.

AVVERTE

- che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
- che in caso di inerzia saranno attivati con urgenza i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/06.

DISPONE

- 1. che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- 2. che copia del presente provvedimento sia notificato e anticipato anche via PEC a:
- Provincia di Sassari Settore Ambiente;
- Inversol Italia Srl;
- Syndial SpA;
- E' Ambiente Impianti Srl;
- Consorzio Industriale Provinciale Sassari;
- Arpa Sardegna Direzione Generale e Dipartimento di Sassari;
- Sanna Trasporti Srl;
- Demontis Gavino Eredi Srl;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Sassari;
- Ministero dell'Ambiente (MATT);
- Assessorato Ambiente Regione Autonoma della Sardegna;
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres;
- Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri;
- Capitaneria di Porto di Porto Torres;
- Polizia di Stato Porto Torres:
- Comando di Polizia Locale di Porto Torres;
- ASSL Sassari Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- Versalis stabilimentio di Porto Torres;
- ADSP Mare di Sardegna.

INFORMA

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marcello Garau, in qualità di Dirigente sostituto dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Enteche gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - Via Ponte Romano n. 55 – 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO